

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Giorgio Gaudina



IL SEGRETARIO COMUNALE

Nella Veca

PARERI EX ART. 49 T.U.EE.LL. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Giorgio Gaudina

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Roberto Paoletti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 20 MAR 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

Nella Veca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì 20 MAR 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

Nella Veca



COMUNE DI VALSTRONA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

ORIGINALE

N. 5

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Delega alla Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona per gestione in forma associata della Centrale di committenza.

L'anno duemilatredici, addì tredici del mese di marzo alle ore 18.12 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1. GAUDINA GIORGIO	Sindaco	X	
2. RINALDI GIUSEPPE	Consigliere	X	
3. PIANA CRISTINA	Consigliere	X	
4. DE GIULI MASSIMO	Consigliere	X	
5. TRIMBOLI WALTER	Consigliere	X	
6. PIANA RICCARDO	Consigliere	X	XG
7. MARTINETTI GABRIELE	Consigliere	X	
8. ALESSI ROSELLA	Consigliere	X	
9. BORETTI GIUSEPPE	Consigliere	X	
10. TETTAMANTI DAVIDE	Consigliere		XG
11. DORIANI EMANUELE	Consigliere	X	
12. AIROLDI EMANUEL	Consigliere		XG
13. RAINOLDI IVAN	Consigliere	X	
TOTALI		10	3

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nella Veca, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Giorgio Gaudina, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al n° 5 dell'ordine del giorno.

Legenda : G = Giustificato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- le Comunità Montane, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 "sono unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani ... per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali";
- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 11 della Legge 31/1/94 n. 97 dispone che " i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi;
- la L.R. 28 settembre 2012, n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali", che all'art. 14 dispone la soppressione delle Comunità Montane a far data dall' istituzione dell'unione montana di comuni;
- che, a tutt'oggi, la Comunità montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona non è stata soppressa;
- l'art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dall'art. 23, comma 4, del D.L.201/2011, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti hanno l'obbligo - con decorrenza 1/4/2013 - di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni ex art. 32 T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. ;
- che il Comune di Valstrona ha una popolazione di 1.264 abitanti al 31.12.2012;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere e disciplinare la gestione associata del Servizio Centrale di Committenza in capo alla Comunità Montana mediante la predisposizione di una convenzione, in vista dell'obbligo di svolgere in forma associata tutte le funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2013;

Vista la bozza di convenzione, predisposta dalla Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 s.m.i.;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, la bozza di convenzione tra Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona e il Comune di Valstrona per il servizio associato Centrale di committenza, nel testo allegato sub A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione, dando allo stesso la facoltà di apportare alla stessa eventuali correzioni non sostanziali.

Milegato H) CC5/2

**Schema di
CONVENZIONE TEMPORANEA PER LA COSTITUZIONE
DELLA STAZIONE APPALTANTE UNICA DELLA COMUNITÀ
MONTANA**



**IL SEGRETARIO
COMUNALE**

Nella Veca

tra

La Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Valstrona legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. Paolo Marchesa Grandi

e

il Sindaco del Comune di _____

PREMESSO CHE:

il Decreto Legge 6 dicembre 2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, all' art. 23 comma 4 ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 33 del D lgs 163/2006 che ha stabilito che i Comuni inferiori a 5000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei Comuni ove esistenti;

Il comma 5 del medesimo articolo 23 L. 214/2011 prevede che l'art. 33, comma 3-bis del D. Lgs 163/2006 si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2013;

la Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona è Unione di Comuni ed ha una struttura organizzativa in grado di svolgere le funzioni di Stazione Appaltante unica e Centrale unica di Committenza per i Comuni del proprio territorio che sono soggetti a tale obbligo di legge;

La Comunità Montana è però in fase di liquidazione e la gestione di tale funzione può essere attivata solo in via transitoria. Tale funzione verrà successivamente trasferita alle unioni, ora in fase di costituzione, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 05 del 19/11/2012.

In merito a quanto sopra

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
(Oggetto della convenzione)**

1. È temporaneamente istituita, in fase propedeutica alla costituzione definitiva delle Unioni Montane di Comuni, come meglio definite con Deliberazione dell'Assemblea Dei Sindaci n. 5/2012, che subentreranno nei rapporti, la stazione appaltante unica per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture per i Comuni sottoscrittori di questa convenzione ricadenti territorialmente nella Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona";
2. la stazione appaltante unica, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, è costituita temporaneamente presso la sede operativa della Comunità Montana Due laghi Cusio Mottarone e Val Strona, in Omegna Via De Angeli 35/A;

*Art. 2
(Enti partecipanti)*

Sono definiti quali Enti partecipanti i Comuni che approvando e sottoscrivendo la presente convenzione delegano la Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona per le relative funzioni.

*Art. 3
(Funzioni, attività e servizi svolti dalla stazione appaltante unica)*

1. Le funzioni e i servizi oggetto di questa convenzione consistono nella gestione dei rapporti con gli enti partecipanti e delle procedure di gara, dalla predisposizione dei bandi, ivi comprese le procedure di CIG, fino all'aggiudicazione definitiva e rimettere gli atti all'Ente partecipante per l'assunzione degli atti di aggiudicazione definitiva.
2. L'ambito di operatività della stazione appaltante unica è limitato alle procedure aperte attinenti lavori pubblici e acquisizione di beni e servizi come individuate dagli ordinamenti interni agli Enti deleganti.
3. Le attività della stazione appaltante unica saranno operative dal 1° aprile 2013.
4. Gli enti possono delegare alla stazione appaltante unica anche appalti non ricadenti nell'ambito delle procedure aperte.

*CAPO II
FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE UNICA*

*Art. 5
(Regole di organizzazione e funzionamento)*

1. La Stazione Appaltante Unica è provvisoriamente operativa presso la sede operativa della Comunità Montana
2. La stazione appaltante unica funziona secondo le modalità di organizzazione definite in apposito regolamento che sarà predisposto dalla Comunità Montana in accordo con gli enti partecipanti.
3. Gli enti contraenti, per garantire il miglior collegamento della stazione appaltante con le proprie strutture, provvederanno all'adozione delle modifiche regolamentari eventualmente necessarie.

*CAPO III
RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI*

*Art. 6
(Decorrenza e durata della convenzione)*

1. La convenzione decorre dalla data della sua stipula e ha durata annuale, tacitamente prorogabile per analoghi periodi salvo diversa manifestazione di volontà.
2. E' ammesso il recesso unilaterale dei singoli enti partecipanti alla scadenza annuale.

*Art. 7
(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie)*

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste sono a carico dei rispettivi enti.
2. Le somme assegnate alla stazione appaltante unica da parte degli enti dovranno essere individuate preventivamente nei quadri economici di progetto, alla voce "Spese Generali" per commissioni di gara e spese di pubblicità.
3. La stazione appaltante unica redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di cui dà notizia agli enti associati. Gli Enti associati, provvedono al rimborso delle spese sostenute e rendicontate entro 60 giorni.

*Art. 8
(Dotazione del personale)*

La Comunità Montana assicura la dotazione delle risorse umane alla stazione appaltante unica e gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

*Art. 9
(Beni e strutture)*

La sede della stazione appaltante unica è individuata nei locali della Comunità Montana in via De Angeli 35/A Omegna, che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

*Art. 10
(Strumenti di comunicazione fra i contraenti)*

Annualmente è prevista una riunione degli associati per un'analisi delle attività svolte dalla stazione appaltante unica.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

*Art. 11
(Registrazione)*

La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

*Art. 12
(Contenzioso)*

Le attività relative alla gestione del contenzioso connesso all'espletamento dei procedimenti di appalto rimangono affidate alla competenza dell'Ente associato fermo restando l'obbligo della SUA di fornire tutti gli elementi come disposto dal DPCM 30/6/2011 art. 3.

*Art. 13
(Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione)*

La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra la stazione appaltante unica e l'ente appaltante è devoluta al foro competente per legge.

La presente convenzione consta di n° 3 pagine.

Omegna li _____

Il Presidente della Comunità Montana

Il Sindaco del Comune di _____